



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA
Provincia di Cuneo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 2 del 27/04/2012

Oggetto:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).

L'anno **duemiladodici** addi **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in seduta **PUBBLICA Ordinaria** di **PRIMA CONVOCAZIONE**.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. PENNA Bruno	SINDACO	Sì
2. ARIONE Luca	CONSIGLIERE	Sì
3. COTTO Giuseppe	VICE SINDACO	Sì
4. ARIONE Bruno	CONSIGLIERE	Sì
5. CONTINO Emanuele	CONSIGLIERE	Sì
6. SOAVE Franco	CONSIGLIERE	Sì
7. CANAVERO Armando	CONSIGLIERE	Sì
8. MARCHISIO Pier Giorgio	CONSIGLIERE	Sì
9. MORANDO Paolo	CONSIGLIERE	Sì
10. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	Sì
11. FERRERO Giovanni	CONSIGLIERE	Sì
12. FERRO Roberto	CONSIGLIERE	Sì
13. ARIONE Roberto	CONSIGLIERE	No
	Totale Presenti:	12
	Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Massimo NARDI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor **Bruno PENNA** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 8, del D.Lgs. n.23/2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2014, che sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili;
- l'articolo 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e ha disposto l'applicazione dell'imposta in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9, del D.Lgs. n.23/2011, in quanto compatibili, ed alle disposizioni contenute nell'articolo medesimo, fissando conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta medesima al 2015;

EVIDENZIATO che:

- l'IMU sperimentale ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art.2, del D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
- i Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art.52, del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i, possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di imposta stabilite dal citato art.13, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011 nei casi e nella misura specificatamente previsti;
- nei limiti di legge consentiti i Comuni possono altresì disporre l'elevazione dell'importo della detrazione prevista per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze;
- è riservata allo Stato la quota di imposta pari al 50% dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base; la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni di legge, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;
- in deroga all'art.52, del D.Lgs. n.446/1997 il versamento dell'imposta va effettuato esclusivamente mediante modello F24 al fine di consentire il versamento diretto allo Stato della quota di imposta riservata;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare un Regolamento comunale che disciplini la nuova imposta negli ambiti rimessi alla potestà regolamentare dei Comuni, al fine di poterne garantire l'applicazione in via sperimentale a decorrere dal corrente anno 2012, ai sensi degli artt. 52 e 59, del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. in materia di potestà regolamentare generale degli enti locali per la disciplina delle proprie entrate, anche tributarie;

VISTO lo schema di Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria predisposto dall'Unione dei Comuni Sei in Langa, per ragioni di omogeneità territoriale, e riconosciuto lo stesso completo ed esauriente;

RITENUTO di provvedere all'approvazione;

RICHIAMATI:

- l'articolo 53, comma 16, della legge n.388/2000 e s.m.i., il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme

statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art.151 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. il quale fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale gli enti locali debbono approvare il bilancio di previsione per l'anno successivo, salvo differimento del medesimo disposto con Decreto del Ministero dell'Interno;
- il Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14 che, all'art.29, comma 16-quater, dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli Enti locali è differito al 30 giugno 2012;

RICHIAMATI altresì:

- il D.Lgs. n.504/1992 e s.m.i. relativo all'Imposta comunale sugli immobili;
- il D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i. relativo al riordino della disciplina dei tributi locali;
- la Legge n.212/2000 e s.m.i. contenente "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
- il D.Lgs. n.241/1990 e s.m.i. sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., con particolare riguardo all'art.7 sulla potestà regolamentare degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

EVIDENZIATO che la competenza a deliberare in materia è di questo collegio ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. a) e f), del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del servizio ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge

DELIBERA

DI APPROVARE, ai sensi degli artt. 52 e 59, del D.Lgs. n.446/1997 e s.m.i., il "*Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria*", composto di n.17 articoli, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.


DI DARE ATTO che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

DI DARE ATTO, altresì, che il regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i. e dell'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e s.m.i.

DI PUBBLICARE il regolamento all'Albo pretorio telematico del Comune per quindici giorni consecutivi, unitamente alla presente deliberazione di approvazione, nel rispetto dell'art.83, dello Statuto comunale e DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del regolamento medesimo mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Dipartimento delle finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per la pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.214/2011.

Successivamente con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.





COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 – Aliquote e detrazione principale
- Art. 3 – Concetto di abitazione principale e relative pertinenze.
- Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
- Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
- Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
- Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali
- Art. 8 - Aree divenute inedificabili
- Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare
- Art. 10 - Presentazione dichiarazione IMU
- Art. 11 - Attività di controllo ed interessi moratori
- Art. 12 – Rimborsi e compensazione
- Art. 13- Attività di recupero
- Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo
- Art. 15 - Versamenti minimi
- Art. 16 - Differimento dei versamenti
- Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Aliquote e detrazione principale

1. Le aliquote e la detrazione principale sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale.

Art. 3 - Concetto di abitazione principale e delle relative pertinenze

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.**
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono **esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse), C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate (in caso di presenza di più unità nella medesima categoria si considera pertinenza quella con rendita catastale maggiore), anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.**

Art. 4 - Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, **a condizione che l'abitazione non risulti locata.** Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

Art. 5 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.
2. I valori di cui al comma precedente potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.

3. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992. Tuttavia non si fa luogo all'accertamento del loro maggiore valore nel caso in cui l'imposta dovuta, per le predette aree, risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dall'Amministrazione.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative alla utilizzazione edificatoria, alla demolizione dei fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992.

Art. 6 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 446/1997, per le aree fabbricabili è possibile corrispondere l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se¹:
 - possedute e condotte da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli coloro che sono iscritti negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11, della legge 09 gennaio 1963 n. 09 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, malattia e vecchiaia; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo;
 - sui medesimi persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
 - la quantità e la qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola, da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, comporti un volume d'affari superiore al 50% del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF dell'intero nucleo familiare, con riferimento all'anno solare precedente a quello di imposizione IMU. Il volume d'affari dei soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si presume pari al limite massimo prescritto per il sopraccitato esonero, stabilito dal medesimo art. 34, sesto comma, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972.
2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

¹ Si tratta di ulteriori condizioni restrittive rispetto alla normativa generale.

Art. 7 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. In forza dell'art. 59, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, si stabilisce di estendere l'esenzione anche agli immobili, ubicati nel territorio comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Pertanto l'imposta non è dovuta, in particolare:
 - per gli immobili diversi dalla sede e dagli uffici dell'ente non destinati ed utilizzati a fini istituzionale dal comune;
 - per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del comune assegnati a privati cittadini;
 - per gli immobili di proprietà dell'ente ed adibito a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi dall'ente proprietario ancorché tale obbligo di destinazione sia previsto da disposizioni di legge;
 - per gli immobili che seppur destinati ad usi istituzionali non sono utilizzati.
3. Qualora l'utilizzo ed il possesso siano da riferire a due distinti soggetti, il contratto tra l'ente possessore e quello utilizzatore deve essere a titolo gratuito, scritto e debitamente registrato. La previsione contrattuale di qualsivoglia forma di trasferimento di denaro tra le parti, anche a titolo di rimborso spese, o di qualsivoglia corrispettivo, anche in natura, non consentono l'applicazione dell'agevolazione.
4. L'agevolazione, nel caso di cui al comma 3, decorre dal mese successivo a quello di registrazione del contratto.
5. Nel caso di cui al comma 2 l'ente proprietario deve presentare all'Ufficio tributi del Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno in cui ha inizio l'utilizzo dell'agevolazione, dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, con identificazione dei fabbricati ai quali l'esenzione è applicata e dell'ente utilizzatore, nonché l'identificazione della decorrenza dell'applicazione, degli estremi del contratto ad uso gratuito e di quelli di registrazione, pena la decadenza dal beneficio.

Art.8 - Aree divenute inedificabili

1. L'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili è rimborsata a decorrere dall'anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo art. 12, comma 1.

Art. 9 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. Si stabilisce che il versamento congiunto, di norma, non è ammesso. Tuttavia è possibile decidere di non sanzionare le irregolarità quando l'imposta sia stata assolta totalmente per l'anno di riferimento e siano facilmente identificabili i

singoli contitolari anche con la collaborazione attiva del contribuente interessato.

Art. 10 – Presentazione dichiarazione IMU

1. La presentazione della dichiarazione IMU è richiesta quando si vuol far valere il diritto ad ottenere l'abitazione principale; viceversa ad escluderla. Il modello di dichiarazione IMU va utilizzato anche in tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non siano acquisibili dal Comune tramite la consultazione della banca dati catastale. Va presentata su modello ministeriale se previsto, o in mancanza su modello predisposto dal Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e vale anche per gli anni successivi².

Art. 11– Attività di controllo ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale³. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 11, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 13- Attività di recupero

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera 3,00³euro.

Art. 14 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente riscosse a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Unione, a cui compete la responsabilità del procedimento.

² Il termine della presentazione delle dichiarazioni dei redditi può agevolare maggiormente l'utenza in quanto i software di elaborazione della dichiarazione dei redditi sono collegati alla gestione ICI ed IMU.

³ Vengono indicati gli interessi pari al tasso legale, gli stessi potrebbero essere maggiorati di tre punti percentuali (ai sensi dell'art. 1, c. 165 della legge n. 296/2006). Tale indicazione era già prevista nel Regolamento ICI dei Comuni associati.

2. A tal fine la Giunta dell'Unione determina la percentuale da applicare ai maggiori proventi derivanti dall'attività di liquidazione ed accertamento dell'Imposta Municipale Propria, per il calcolo del compenso incentivante da attribuire al personale addetto.

Art. 15 - Versamenti minimi

1. Le modalità di versamento e riscossione sono previste dalla legge.
2. Non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 3,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

Art. 16 - Differimento dei versamenti

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per tutti o parte dei soggetti passivi interessati da:
 - a) gravi calamità naturali;
 - b) particolari situazioni di disagio, individuate nella medesima deliberazione.

Art. 17 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2012.



COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA

C. A. P. 12053

PROVINCIA DI CUNEO

Tel. e Fax 0141.85.51.02

Art.49, D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. "Pareri dei Responsabili dei servizi"

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: *"Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)"*.

Castiglione Tinella, 19 APR. 2012

Il Responsabile dell'Area amministrativa
Dot. Massimo Nardi

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: Bruno PENNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 03 MAG. 2012.

Castiglione Tinella, 02 MAG. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n.267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____.

Castiglione Tinella, _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. Massimo NARDI

=====

Copia conforme all'originale, composta di n. 7 fogli, in carta libera, per uso amministrativo.

Castiglione Tinella, li 02 MAG. 2012.

IL FUNZIONARIO COMUNALE
Dott.ssa Antonella Sillano

